

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 D.Lgs 117/2017

"NO SPRECO APS"

CF: 016713106799

Verbale n. 7 del 22 ottobre 2020

Il giorno 22 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 18.00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria di No Spreco A.p.s. in via telematica tramite la piattaforma MEET con i soci collegati da postazioni separate, conforme il DPCM del 18 ottobre, presso il Centro Pastorale Diocesano in Via Sant'Antonio del Fuoco 9/a in Cremona per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente e Tesoriere/segretario)
2. Approvazione delle modifiche allo Statuto (allegato I)

----- omissis -----

Sono presenti il Vice Presidente Avanzini Luigi con le deleghe del Presidente Beltrami Cristiano Mario e di Boni Corrado, il Segretario Afman Diana Johanna con le deleghe di Alquati Bonisoli Stefano, Vacchelli Giovanni e De Padova Attilio, Gramuglia Giuseppe con la delega di Gramuglia Mattia, Codazzi don Pierluigi, Pianini Francesco, Manni Elisabetta, Rosani Maria Pia e Lazzarini Eros.

In assenza del Presidente della associazione, assume la Presidenza dell'assemblea il Vicepresidente che insieme al Segretario apre l'Assemblea Straordinaria verificando la presenza dei soci e dichiara che l'Assemblea può considerarsi come validamente costituita con la presenza online di 7 soci e la delega di 6 soci.

Viene presentata all'Assemblea la proposta per il rinnovo del Consiglio Direttivo, punto 1 dell'Ordine del Giorno. Il Presidente Beltrami Cristiano Mario ha accettato di ricandidarsi per il medesimo ruolo. L'assemblea delibera all'unanimità di confermare presidente Beltrami Cristiano, di nominare Vice Presidente Afman Diana Johanna e quale Segretario Avanzini Luigi

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Segretario verifica che tutti i soci abbiano ricevuto e letto la bozza del nuovo Statuto di No Spreco A.p.s., informa l'Assemblea che la stesura di un nuovo Statuto si è resa necessaria ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successivamente procede ad illustrare i cambiamenti più significativi. L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto di No Spreco A.p.s.

A fronte degli oggettivi impedimenti del Presidente dell'associazione Beltrami Cristiano, l'assemblea incarica il nuovo vicepresidente Diana Johanna Afman a provvedere alla registrazione del nuovo statuto qualora non vi possa provvedere il Presidente.

----- omissis -----

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

DIANA JOHANNA AFMAN



LUIGI AVANZINI



28 OTT. 2020

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 1560 SERIE 3

VERSATI € (.....)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO T1220L0015600009H



PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PIÙ POSTO
Maria Zoja

Statuto dell'Associazione

"NO SPRECO APS"

CF: 016713106799

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata **"NO SPRECO Associazione di promozione sociale"** in breve **"NO SPRECO APS"** ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. L'Associazione ha sede nel Comune di Cremona ed opera in connessione con la Caritas della Diocesi di Cremona.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di sussidiarietà, solidarietà, trasparenza e democrazia.

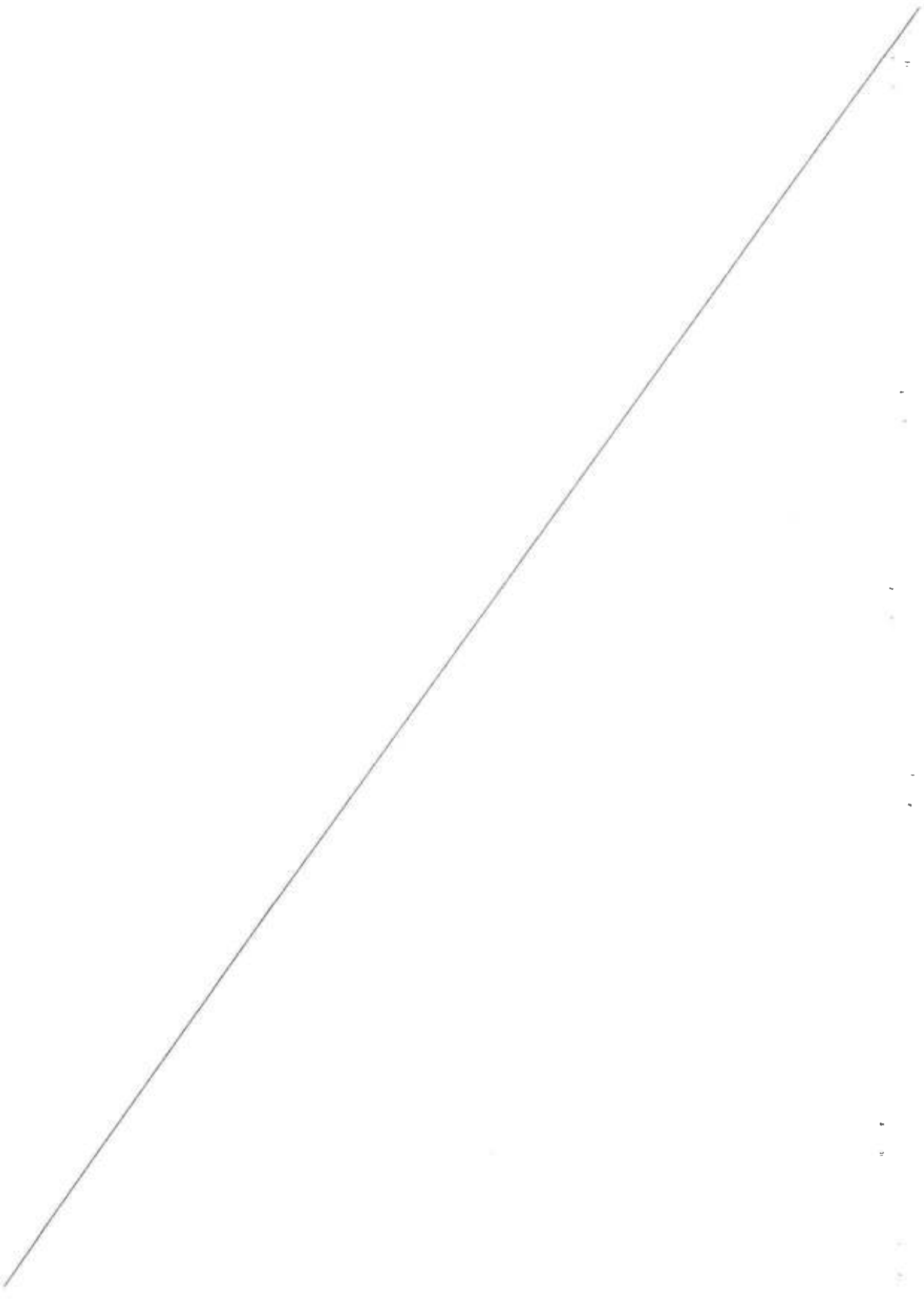
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare persegue i seguenti scopi in conformità a quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifiche:

- a) ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro;
- b) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- c) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- d) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;



- e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- raccogliere e ridistribuire eventuali eccedenze che negozi di alimentari o operatori della ristorazione mettano a disposizione per fini solidaristici;
- costituire una piattaforma internet che, dando visibilità ai donatori, consenta agli stessi di rendere note alla associazione e ai possibili destinatari le disponibilità alimentari e di altri prodotti in eccedenza;
- organizzare incontri pubblici, tavole rotonde, conferenze sul tema dello spreco e recupero in particolare nel settore alimentare;
- sviluppare la rete di solidarietà a livello locale.

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

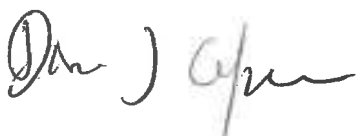
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

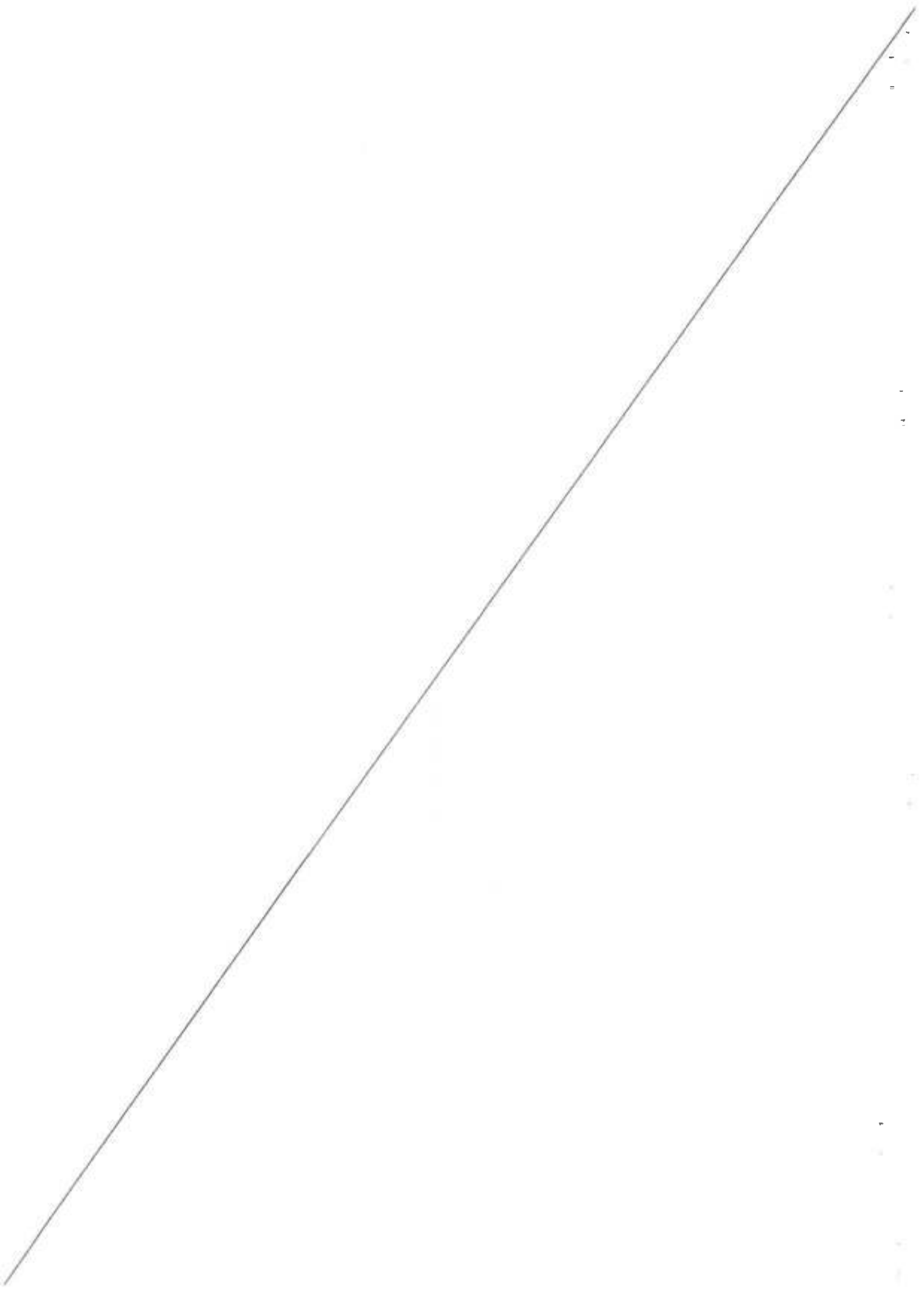
Art. 3 - Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, enti che intendano aderire e contribuire agli scopi della associazione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Il numero dei associati è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota o contributo associativo è intrasmissibile sia tra vivi che mortis causa e non è rivalutabile.





L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Associati Ordinari. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

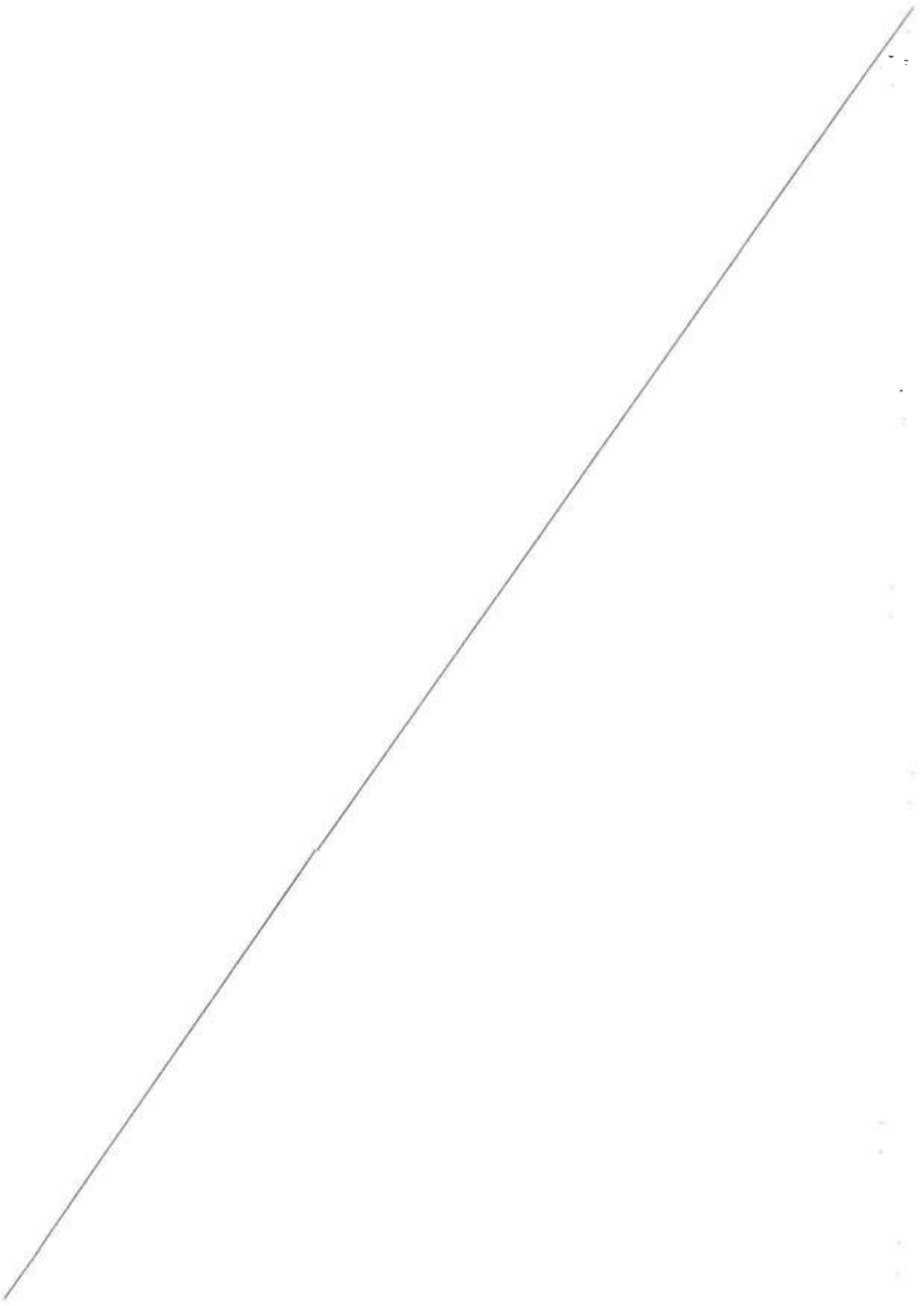
Sostenitori e Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo e verranno iscritti in apposito Albo.

Art.4 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali





regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione dell'associato, è ammesso il ricorso all'Assemblea, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

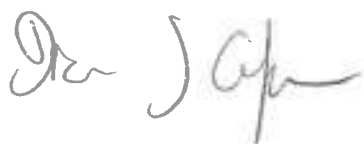
Gli associati hanno il diritto di:

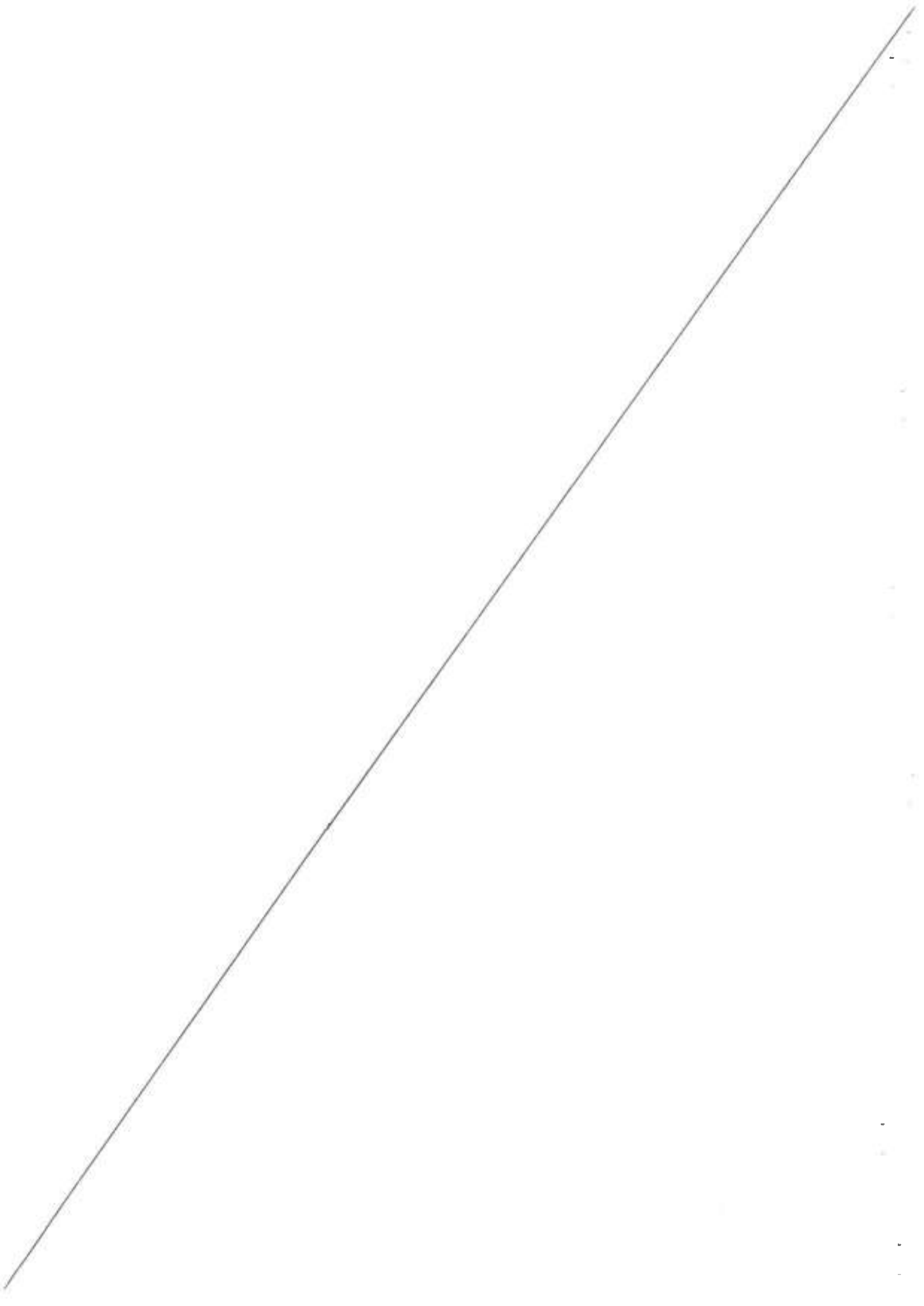
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo tre) se iscritti da almeno tre mesi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i bilanci;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- esaminare i libri sociali.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.





Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio. Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e/o da comunicare ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 14 e 15 del presente Statuto.

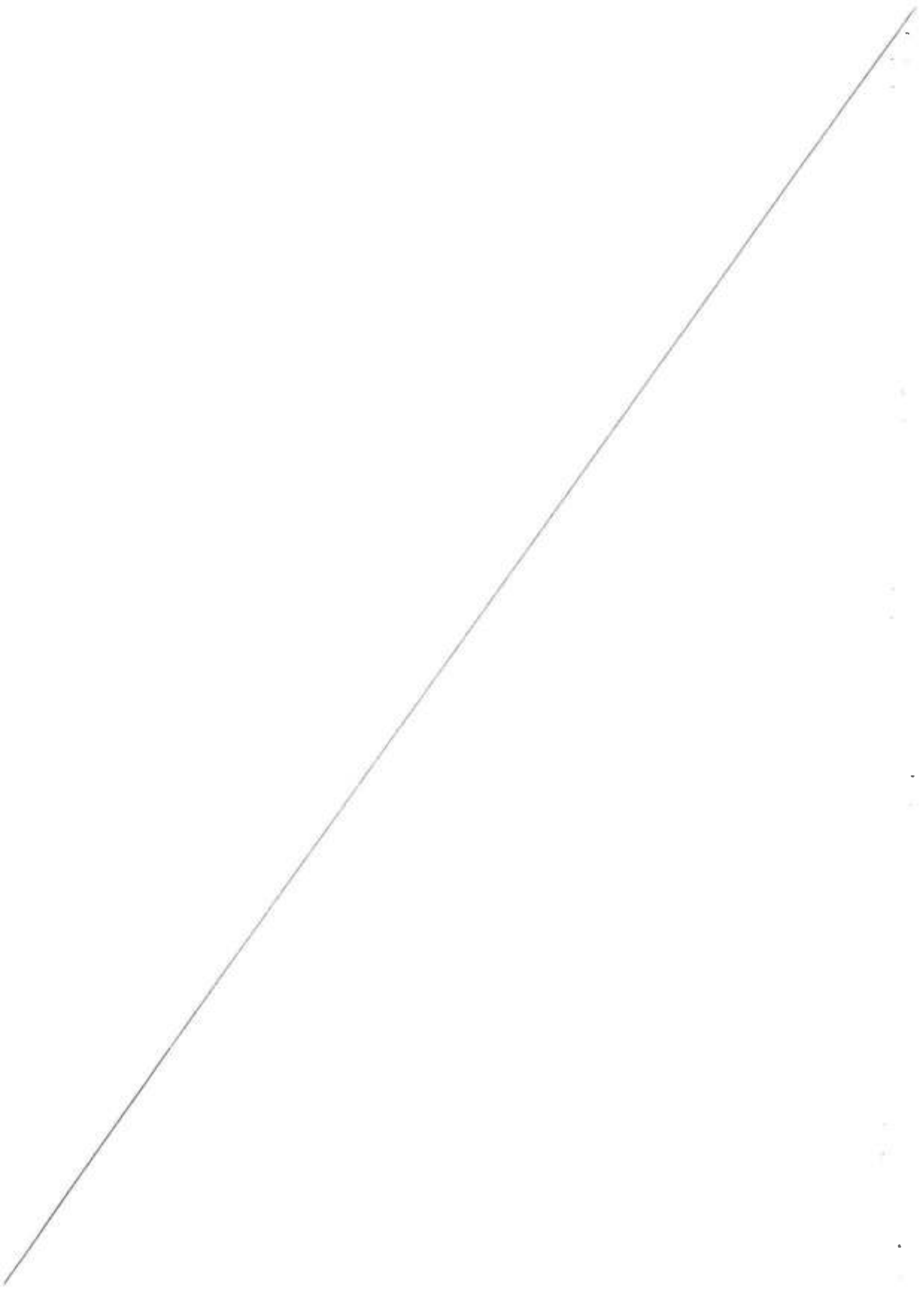
In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

Le assemblee si possono svolgere anche in video-audioconferenza purchè tramite sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;





- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta da un segretario scelto fra i presenti.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione degli associati per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi, eletti tra gli associati.

Resta in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

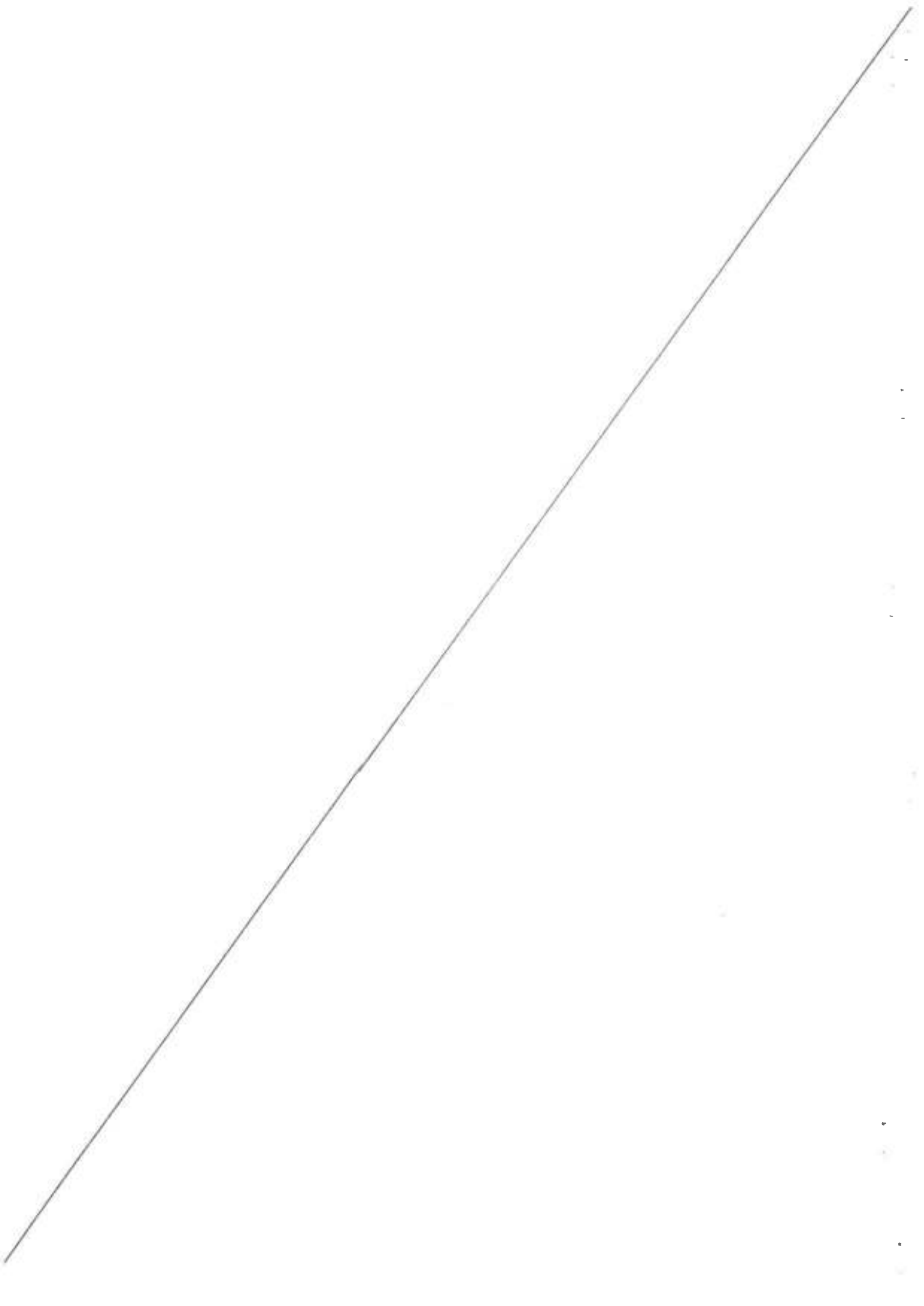
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Le sedute si possono svolgere anche in video-audioconferenza purchè tramite sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;



- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre il bilancio di esercizio.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea ovvero se questa non vi ha provveduto, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

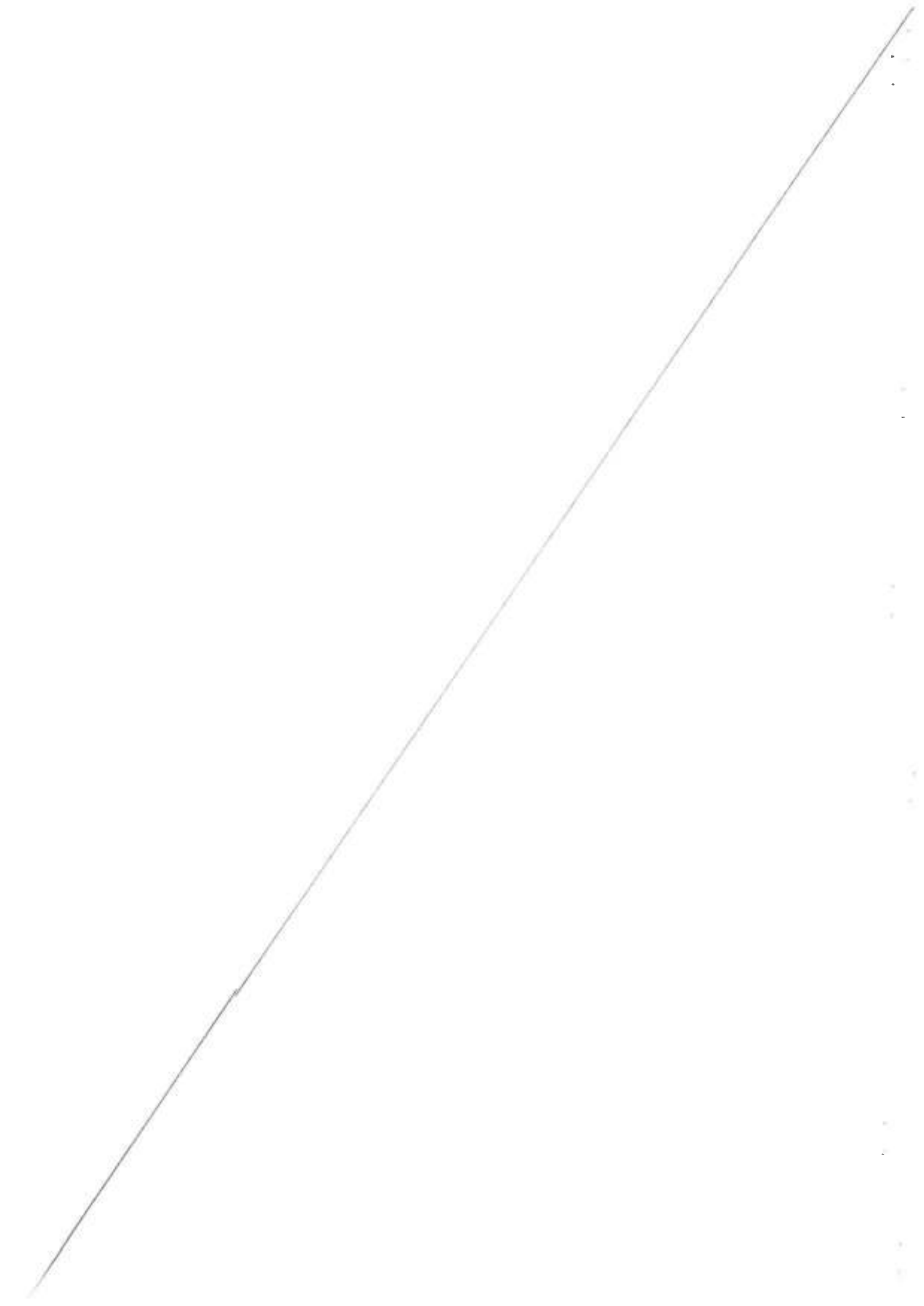
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



Art. 10 - Il Vicepresidente

il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni ed i poteri.

Art.11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere/segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e associativi.

Art.12 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

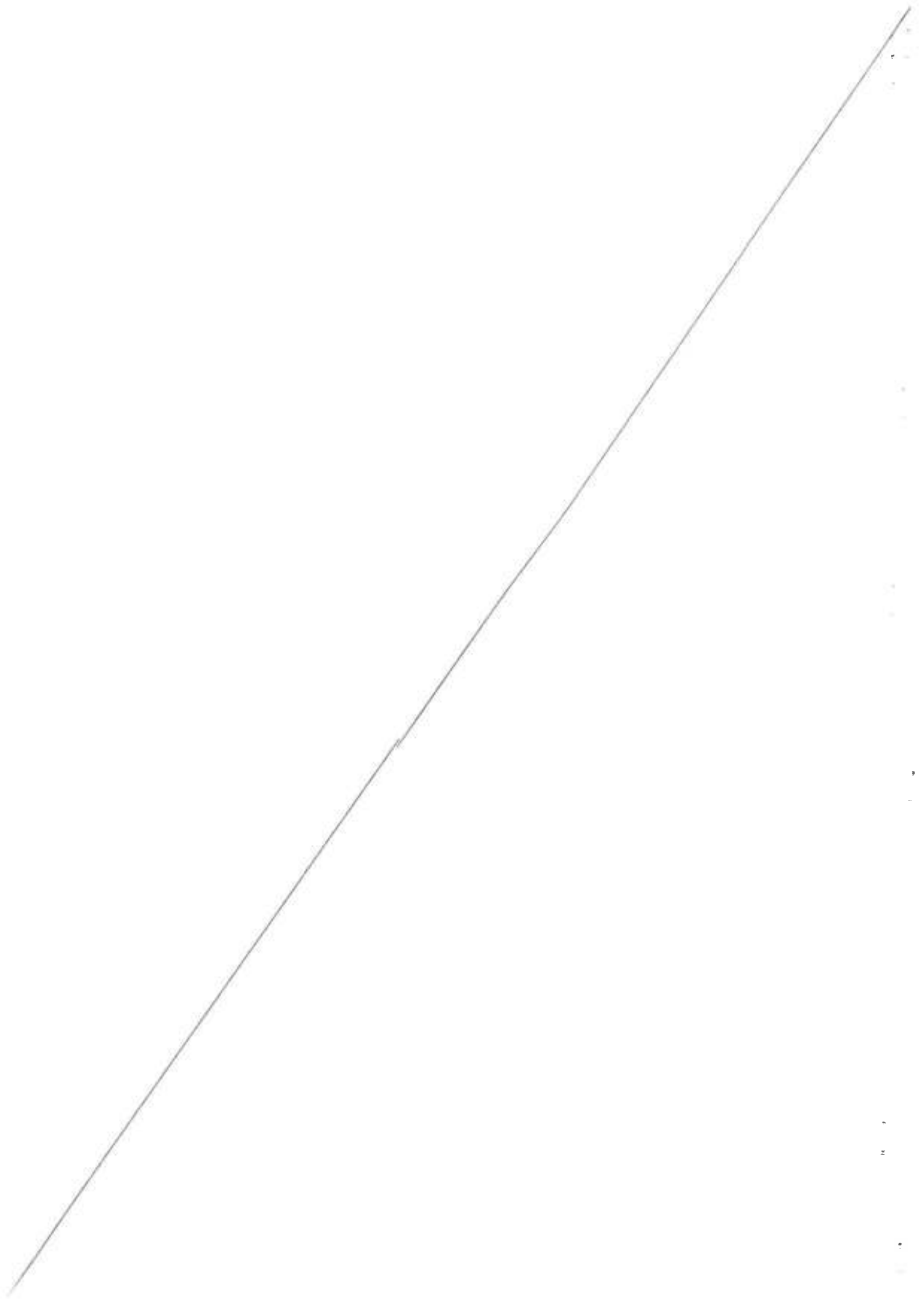
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;





- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato il bilancio di esercizio all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea.

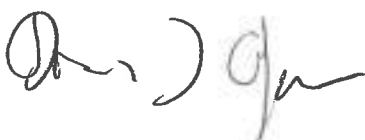
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

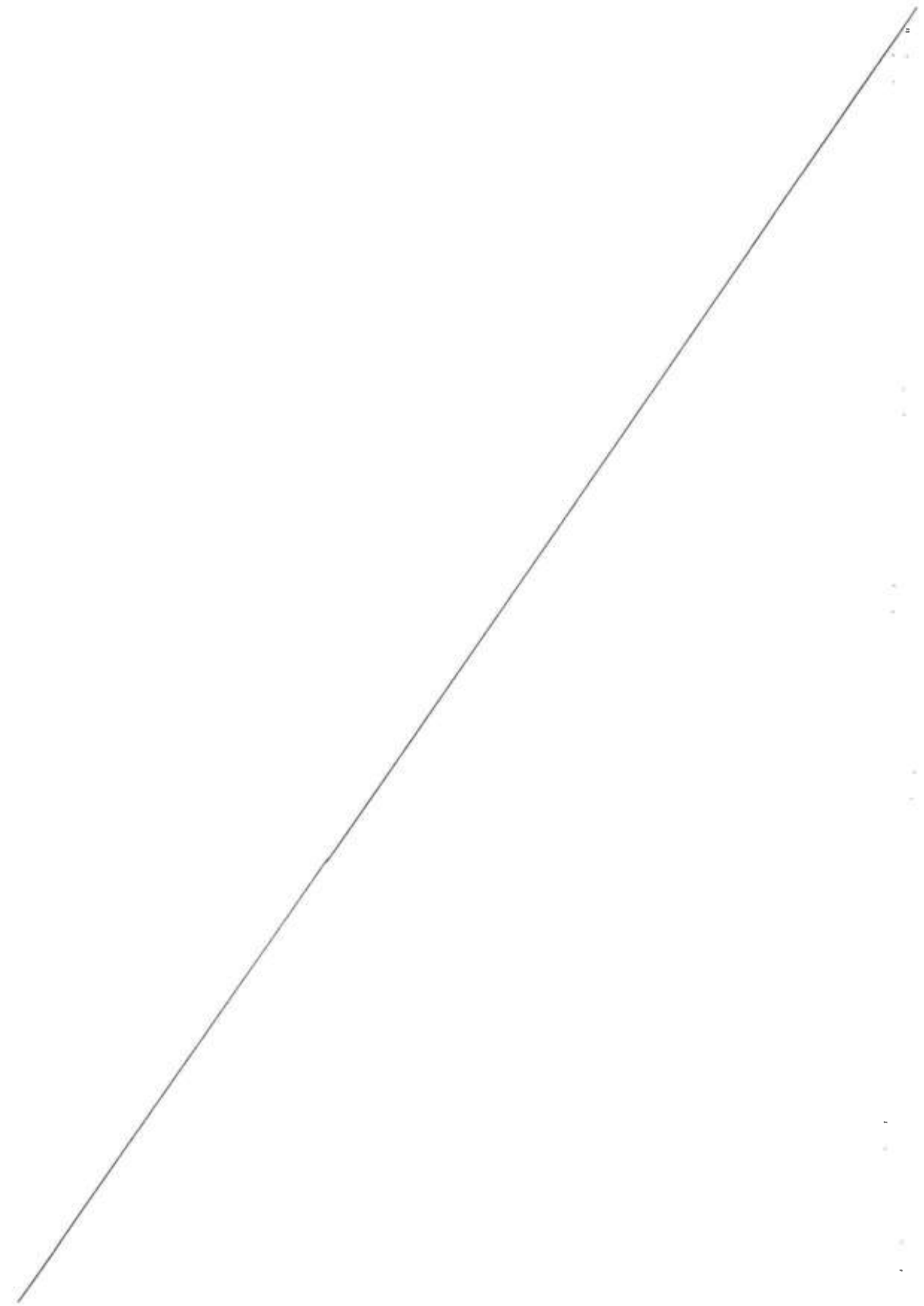
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;





- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

ART. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno degli associati; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.






Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, , e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Vice Presidente
Diana Jafu



